



Titolario: 2.1.3
Fascicolo: N.52/2024 «GALATONE REI - AIA»
Categoria: parere
Codice prestazione: RAR_004

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **COMUNE DI GALATONE**
protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI NARDÒ
protocollo@pecnardo.it

ASL LECCE
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

REI Recupero Ecologico Inerti s.r.l.
resisrl@pec.it

ARPA PUGLIA
UOS TSGE

OGGETTO: REI Recupero Ecologico Inerti s.r.l. – Impianto di discarica di rifiuti inerti con sezione dedicata ai rifiuti contenenti amianto sito in agro di Galatone, loc. Vignali Castellino.
Istanza di modifica ex art. 29-nonies c.1 del D.Lgs. n. 152/2006. Convocazione della Conferenza dei Servizi, ex art. 14 della L. n. 241/1990, per l'approvazione del progetto di messa in sicurezza e di chiusura definitiva della sezione di monomateriale di RCA.

Rif.: Note Provincia di Lecce prot. n. 32243 del 17/06/2026 (prot. ARPA n. 38583/2026) e n. 35211 del 01/07/2026 (prot. ARPA n. 42104/2026)

Si fa riferimento alla nota di convocazione dei lavori della conferenza dei servizi per il giorno 20/07/2026, finalizzata all'approvazione del progetto di messa in sicurezza e chiusura definitiva della sezione di discarica monomateriale di rifiuti contenenti amianto (RCA) in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla D.D. provinciale n. 1301 del 04/08/2023, per rendere alcune considerazioni sulla documentazione integrativa prodotta dal gestore¹ in riscontro alle richieste formulate in sede di conferenza dei servizi del 31/03/2026², nonché mediante parere reso, nell'ambito dei suddetti lavori, con prot. ARPA Puglia n. 20610 del 31/03/2026.

A seguito delle richieste formulate in conferenza dei servizi, il gestore ha prodotto i seguenti documenti:

- nota prot. REI n. 63/2026 del 06/05/2026 "Controdeduzioni alla nota ARPA Puglia prot. n. 20610 del 31.03.2026";
- elaborato "Piano di Gestione Operativa" (rev. - aprile 2026);
- elaborato "Piano di Monitoraggio e Controllo" (rev. - aprile 2026).

In via preliminare questa Agenzia respinge fermamente ogni illazione, accusa e giudizio di valore espressi dal legale rappresentante della società REI srl con nota prot. 63/2026. Le affermazioni riguardanti presunti profili di "eccessi di

¹ resa disponibile sul portale provinciale al link www.provincia.le.it/cds_rei_amianto/

² verbale della CdS trasmesso con nota provinciale acquisita al prot. ARPA Puglia con n. 21502 del 02/04/2026

potere, *“travisamento dei fatti”*, *“illogicità manifesta”*, *“valutazioni non veritiere”*, *“violazione delle norme tecniche di settore”*, *“arbitrarietà”*, del tutto prive di veridicità, esorbitano dai limiti della legittima critica tecnica e dialettica procedimentale, configurandosi come lesive del decoro, dell'immagine e dell'operato di questa Pubblica Amministrazione e dei funzionari operanti. Al riguardo, ARPA Puglia e i funzionari sottoscritti, si riservano espressamente ogni azione, nelle sedi preposte, a tutela del proprio operato e della regolarità dell'azione amministrativa.

ARPA ha il compito istituzionale di supportare l'azione amministrativa delle autorità competenti in materia ambientale attraverso l'espressione di pareri tecnici. Spetta a tali autorità il dovere di soppesare la rilevanza degli interessi in gioco (anche contrapposti) e il potere discrezionale di recepire le osservazioni tecniche dell'Agenzia e di tenerne/darne conto nel provvedimento autorizzatorio.

Questa Agenzia ha agito, come di consueto, nell'esclusivo perimetro delle proprie competenze tecniche, con l'obiettivo di perseguire l'interesse generale della tutela dell'ambiente, in applicazione del principio comunitario di precauzione, oltre che delle disposizioni normative di settore.

L'interesse economico della società, ancorché legittimo, non può condizionare le valutazioni di natura squisitamente tecnica espresse dall'Agenzia.

Nello specifico, nel corso del procedimento di riesame dell'AIA, conclusosi nel 2023, l'Agenzia ha espresso pareri tecnici al fine di rendere sostenibile dal punto di vista ambientale, la coltivazione di una discarica per rifiuti contenenti amianto, in considerazione degli obblighi imposti dalla normativa di settore, delle esigenze di prevenzione legate alla peculiarità dei rifiuti da abbancare, oltre che dell'interesse privato.

In ossequio a quanto disposto dalle regole del procedimento amministrativo in tema di lavori della conferenza dei servizi (art. 14-bis, L. 241/90), ARPA ha espresso il proprio parere rispettando il principio della *“critica costruttiva”*, volta a indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento dei motivi di dissenso.

La conclusione negativa del procedimento di riesame, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1301 del 04/08/2023 della Provincia di Lecce, è dipesa da fattori che esulano dalle valutazioni tecniche espresse dall'Agenzia. Infatti, la Provincia di Lecce ha denegato il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, limitatamente all'esercizio della sezione di discarica dedicata ai rifiuti contenenti amianto, a causa del non rispetto dei criteri localizzativi dettati dall'intervenuto Piano Regionale Amianto (D.G.R. Puglia n. 908 del 06/05/2015). Lo stesso provvedimento provinciale n. 1301 ha disposto la messa in sicurezza della sezione di discarica dedicata allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Tali previsioni (tra le altre della D.D. 1301/2023) sono state confermate dal Consiglio di Stato (Sez. IV n. 1564 del 24/02/2025).

Come è noto, un nuovo procedimento autorizzatorio per il conseguimento della chiusura definitiva del sito di discarica (ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1 del D.Lgs. 152/2006) è stato avviato su istanza del gestore in data 09/06/2025 (prot. ARPA n. 34714/2025); l'avvio della nuova procedura di autorizzazione rappresenta un momento di netta cesura rispetto al procedimento conclusosi con D.D. 1301/2023 in quanto (tra l'altro), l'istanza mira al rilascio di un provvedimento che autorizzi la messa in sicurezza di un bacino di abbancamento colmato parzialmente con Rifiuti Contenenti Amianto (RCA).

La proposta progettuale presentata dal gestore (cfr. *“Piano di Gestione Operativa”* rev.0 maggio 2025 e rev.A agosto 2025), ha previsto il *“colmamento delle due sezioni di discarica con i rifiuti inerti (enfasi aggiunta, ndr) già autorizzati con D.D. n. 646 del 25/03/2013 [...]”* tra cui il rifiuto classificabile con codice EER 191212 che, come dichiarato dal gestore in una successiva nota (prot. 020/2026 del 02/02/2026), *“riferisce a scarti di lavorazione del combustibile solido secondario (CSS) e/o alla Frazione Secca Combustibile (FSC) prodotta dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani”*.

Tali tipologie di rifiuto, com'è noto e come già segnalato da questa Agenzia nel parere prot. 20610 del 31/03/2026, non rientrano nella definizione di **rifiuto inerte** di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.³, in quanto non esenti da combustione ovvero da trasformazioni fisico-chimiche.

³art. 2 lett. e) del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. - *“i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee”*

Nell'ultima revisione del Piano di Gestione Operativa (rev.B dicembre 2025) il gestore ha modificato la precedente dichiarazione, proponendo *"il colmamento delle due sezioni di discarica, come da previsioni della D.D.P. Lecce n.1301/2023, [...]"* e ribadendo, nella nota prot. REI n. 63/2026 del 06/05/2026, che *"il catino ex mono-materiale è stato progettato e costruito e collaudato in piena conformità ai requisiti tecnico-costruttivi di cui al punto 2.4.2 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 (inerente alle barriere di fondo e delle sponde per impianti per rifiuti non pericolosi e pericolosi)"*.

Premesso ciò, in via preliminare a qualsiasi ulteriore valutazione e considerazione conclusiva di questa Agenzia, si chiede a codesta Autorità Competente di voler chiarire se, in relazione alla prescritta messa in sicurezza (cfr D.D. provinciale 1301/2023) e al conseguente progetto proposto dal gestore, intenda autorizzare, per le volumetrie residue, l'esercizio di una discarica per rifiuti inerti ovvero una discarica per rifiuti non pericolosi, con vincoli e obblighi di legge differenti.

Nel caso si intenda autorizzare l'abbancamento di rifiuti propriamente inerti in una discarica per rifiuti inerti, il codice EER 19.12.12 proposto dal gestore, unitamente ad altri codici (a es. rifiuti plastici o che contengono componenti plastiche come EER 07.02.13, 16.01.19, 17.02.03, 12.01.05, 19.12.04, 19.12.12 e 20.01.39), non possono essere ammessi per le argomentazioni già ampiamente esposte nel precedente parere (prot. ARPA n. 20610 del 31/03/2026). Qualora si intenda invece autorizzare il colmamento del catino con rifiuti non pericolosi in una discarica per RNP, si rappresenta quanto di seguito:

1. Il rifiuto EER 19.12.12 costituito dalla FSC prodotta dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani che il gestore intende impiegare, è un rifiuto che, in attuazione delle previsioni della pianificazione regionale, è destinato al recupero presso gli impianti di produzione del CSS; il ricorso allo smaltimento di tale frazione è ammesso, in via derogatoria, dal PRGRU (come modificato in ultimo dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 615/2024) *"presso gli impianti pubblici di discarica, [...] limitato ad un quantitativo pari al 15% della volumetria disponibile, ovvero da autorizzare (previsione approvata con DGR n. 1746 del 29/11/2022)"*. Pertanto lo smaltimento della FSC presso la discarica in oggetto, non inclusa nella pianificazione regionale, dovrebbe essere escluso.
2. Il gestore intende accettare il rifiuto codice EER 19.12.12 costituito secondo il proponente da *"Scarti di lavorazione del combustibile solido secondario (CSS) e/o alla Frazione Secca Combustibile (FSC) prodotta dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani"*, non specificando in particolare cosa si intenda per scarto di lavorazione del CSS. Non si comprende se si tratti di CSS fuori specifica o di scarti derivanti dalla vagliatura o cernita, pertanto sono necessari chiarimenti in merito.
3. Il gestore intende accettare il rifiuto codice EER 19.12.12 con una percentuale di organico residuo minore del 3% e un valore dell'IRDp inferiore a 1.000 mg O₂/Kg SV*h per l'IRDp. Tale limite, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., costituisce criterio per l'ammissibilità in discarica di tipologie di rifiuto, quale ad esempio la frazione di sottovaglio in uscita dagli impianti TMB - codice EER 19.05.01, avviate a smaltimento presso siti (discariche di servizio dei TMB e discariche per rifiuti speciali non pericolosi operanti nel libero mercato) comunque adeguatamente attrezzati con sistemi di captazione, trattamento e valorizzazione del biogas. L'applicazione di un limite dell'IRDp inferiore a 1.000 mg O₂/Kg SV*h, quale criterio per l'accettabilità dei rifiuti in ingresso al catino, non assicura che gli stessi siano sufficientemente stabili biologicamente da non innescare fenomeni di degradazione anaerobica, a seguito di interrimento e compattamento nel corpo discarica, con conseguente produzione di biogas anche a lungo termine. Ciò anche in considerazione del contenuto di biomassa (carta, cartone, legno, residui di tessuti naturali, etc.) e polimeri della FSC derivante dagli impianti di TMB. Tale aspetto risulta critico in quanto, in assenza di un sistema di captazione ed estrazione, il biogas prodotto si accumulerebbe progressivamente nel corpo discarica creando potenziali rischi di esplosione e incendi spontanei, alimentati e favoriti dall'elevato potere calorifico di FSC e CSS non conforme.
4. Le medesime considerazioni di cui al punto precedente sulla produzione di biogas anche a lungo termine si considerano valide anche per gli altri codici di rifiuti non inerti (come ad esempio EER 07.02.13, 16.01.19, 17.02.03, 12.01.05, 19.12.04 e 20.01.39), a causa del loro contenuto di sostanze quali plastica, gomma, etc.

Precisato ciò, ritenendo di aver ampiamente argomentato la posizione dell'Agenzia in tutte le scansioni del presente procedimento, si rimette a codesta Autorità l'esercizio delle funzioni di competenza attribuite dalla norma sul

procedimento amministrativo, incluso il ricorso, ove ritenuto opportuno e/o dirimente dell'argomento, all'istituto dell'interpello ministeriale previsto all'art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Le valutazioni conclusive di questa Agenzia sul Piano di Monitoraggio e Controllo sono subordinate ai chiarimenti richiesti all'A.C. in premessa al presente parere.

Nel deprecare infine l'utilizzo di toni e modalità espressive inappropriati, si richiama da ultimo il Gestore all'obbligo di mantenere un confronto improntato alla massima correttezza istituzionale e si invita l'Autorità Competente a subordinare la prosecuzione del procedimento al rigoroso rispetto del decoro delle funzioni pubbliche esercitate.

Si rimette per il prosieguo.

Cordiali saluti.

**Il Dirigente della UOS Pareri, Autorizzazioni,
Ispezioni e supporto ai Servizi Territoriali**
dott. geol. Oronzo Simone

**Il Direttore del Dipartimento e del Servizio Territoriale
di Lecce**
dott. Antonio D'Angela

I funzionari:

dott. Ivan Polo

dott.ssa Valeria Lezzi